



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 3237/2026

Oggetto: DELLEPIANE SERGIO & C. S.N.C., VIA SANTUARIO N.S. GUARDIA 64R, GENOVA. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) RELATIVA AI COMPARTI EMISSIONI IN ATMOSFERA E ACUSTICA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA 400,00 EURO.

In data 29/10/2026 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visti

l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

il combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamati

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 17 del 26 maggio 2021 avente ad oggetto “Approvazione del nuovo regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 35 del 26 novembre 2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 42 del 23 dicembre 2025 con la quale è stato approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione 2026-2028;

il Decreto della Sindaca metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) 2026-2028;

il Decreto della Sindaca Metropolitana 11 del 5 febbraio 2026 con il quale sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2026-2028;

Visti

la L. 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale”;

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravante sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 09/02/2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 04/04/2012, n. 35” che ha regolamentato la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia ambientale;

in particolare l'art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) “il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

all'art. 3° del medesimo decreto, ovvero:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte III del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;

la circolare della Regione Liguria avente ad oggetto "D.P.R. 59/13 Prime indicazioni disciplina AUA";

la circolare prot. n. 0049801/GAB del 07/11/2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59;

Preso atto che a far data dal 01/01/2015, come disposto dalla Legge 7 aprile 2014, n. 56, la Città Metropolitana di Genova è subentrata alla Provincia di Genova;

Visti

relativamente al comparto emissioni in atmosfera

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e in particolare la Parte V, Titolo I, "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";

la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, recante "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia";

la L.R. 6 giugno 2017, n. 12, recante "Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali";

relativamente al comparto acustica

la L. 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

la L.R. 20 marzo 1998, n. 12, recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

Premesso che

la Ditta DELLEPIANE SERGIO & C. S.N.C. svolge attività di artigianale di lavorazione di materiali lapidei, lavorazioni artistiche e mosaici presso l'insediamento sito a Genova in Via Santuario N.S. Guardia 64r;

relativamente al comparto emissioni in atmosfera, la Ditta esercisce l'attività in forza della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.,



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

assunta al protocollo della Provincia di Genova con nota n. 97455 del 31.07.2012, e in particolare alle disposizioni transitorie e finali previste dall'art. 281 dell'anzidetto decreto;

ai fini del rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 46260 del 27.07.2026, la Ditta ha fatto pervenire, mediante S.U.A.P. del Comune di Genova, istanza di nuova Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, per i comparti emissioni in atmosfera ed acustica;

verificata la completezza dell'istanza sotto il profilo formale, con nota protocollo n. 47366 del 30.07.2026, Città Metropolitana di Genova ha avviato il procedimento per il rilascio dell'A.U.A. ed ha convocato la conferenza di servizi, in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 59/2013, alla quale sono stati chiamati a partecipare, per gli aspetti di rispettiva competenza, il Comune di Genova e ATS Liguria (ex ASL 3);

con la suddetta nota è stato altresì comunicato:

- il nominativo del responsabile del procedimento;
- il termine di conclusione del procedimento fissato dalla norma entro 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatte salve eventuali sospensioni di termini derivanti da richiesta di integrazioni, che determinano lo slittamento a 150 gg;
- esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali, nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 49028 del 07.08.2026, è pervenuta, da parte di ATS Liguria, una richiesta di integrazioni e dell'attestazione del pagamento degli oneri previsti dal tariffario regionale di cui alla D.G.R. 1197/2013, ai fini dell'espressione del parere igienico-sanitario;

con nota prot. n. 51647 del 24.08.2026 Città Metropolitana di Genova ha provveduto a trasmettere alla Ditta la suddetta richiesta di integrazioni, sospendendo contestualmente i termini del procedimento;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 54913 del 10.09.2026 la Ditta ha trasmesso, tramite S.U.A.P., le integrazioni richieste;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 60621 del 06.10.2026, il Comune di Genova ha trasmesso parere favorevole sotto il profilo ambientale ed urbanistico, specificando che *"...dall'analisi della cartografia dell'assetto urbanistico del vigente PUC emerge che l'attività insiste su un'area che ricade in ambito di Riqualificazione Urbanistica - Residenziale (AR-UR), dove l'insediamento della funzione "industria e artigianato" non è ammesso."*, aggiungendo che, trattandosi, tuttavia, di rinnovo relativo ad attività già insediata alla data di adozione del PUC 2015 e non cessata, sulla base di quanto definito dall'art. 12.11 delle Norme Generali del PUC *"le funzioni non ammesse già insediate alla data di adozione del PUC possono essere adeguate sotto il profilo tecnologico, funzionale e igienico sanitario, fino alla cessazione dell'attività anche mediante interventi edilizi fino al risanamento conservativo, fatte salve ulteriori prescrizioni contenute nelle norme di conformità, trattandosi di attività esistente mai cessata"*;

con la medesima nota il Comune di Genova ha chiesto alla Ditta di produrre una dichiarazione riguardante eventuali interventi edilizi svolti o la loro assenza;

la suddetta richiesta che è stata trasmessa alla Ditta da Città Metropolitana di Genova con nota prot. n. 62224 del 13.10.2026;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

con nota assunta a protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 62250 del 13.10.2026 il Comune di Genova ha trasmesso parere favorevole sotto il profilo acustico, contenente prescrizioni;

con nota assunta a protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 63041 del 15.10.2026 A.T.S. Liguria ha trasmesso, tramite S.U.A.P., parere igienico-sanitario favorevole;

Rilevato che presso lo stabilimento non sono presenti emissioni convogliate in atmosfera.

Ritenuto che

le attività di lavorazione dei materiali lapidei, effettuate utilizzando sistemi ad umido, non siano da assoggettare a limiti alle emissioni e al convogliamento all'esterno, determinando emissioni di polveri scarsamente rilevanti ai fini dell'inquinamento atmosferico;

le attività di lavorazione e finitura dei materiali lapidei, effettuate senza l'utilizzo di sistemi ad umido, debbano essere svolte mediante attrezzature dotate di sistemi integrati per la captazione e il contenimento delle polveri;

dati i quantitativi limitati di prodotti collanti utilizzati (≤ 5 kg/settimana), le operazioni di incollaggio siano scarsamente rilevanti ai fini dell'inquinamento atmosferico, ma che debba comunque essere assicurata la presenza di idonei ricambi d'aria;

non siano ammesse sostanze collanti che possano produrre in emissione Sostanze organiche Volatili libere appartenenti alla Tabella A1, paragrafo 1 o alle classi I e II della Tabella D, paragrafo 4 della Parte II Allegato I alla parte V del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

le emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, all'umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti non ricadano nell'ambito di applicazione del titolo V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

la Ditta debba istituire un nuovo registro da far vidimare dalla Città Metropolitana di Genova sul quale annotare i consumi annuali di materie prime utilizzate per l'incollaggio e le date di avvenuta effettuazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie effettuate sull'impianto di captazione e filtrazione delle emissioni;

la Ditta debba conservare per almeno 5 anni le fatture di acquisto dei prodotti collanti utilizzati e i registri d'impianto una volta completati;

Preso atto che in data 25.08.2026 la Città Metropolitana di Genova ha chiesto alla Prefettura di Genova, tramite BDNA, il rilascio della comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 159/2011 e che la stessa è stata rilasciata in data 31.08.2026;

Dato atto che sono stati corrisposti in data 20.07.2026, a favore di Città Metropolitana di Genova, gli oneri istruttori relativi alle emissioni in atmosfera, pari a € 400,00;

Dato atto che è stata redatta la relazione tecnica per il comparto emissioni in atmosfera, sulla base della documentazione in possesso della Città Metropolitana di Genova, inserita nell'apposito fascicolo informatico con protocollo n. 65080 del 26.10.2026, che vale anche come relazione di chiusura procedimento;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Matteo Perrotta, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto

il dirigente, ai sensi della L. 190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6 bis, e del PTPCT 2026/2028, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento;

il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Atteso altresì che il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche, e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova;

Dato atto che il presente atto diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., come da prospetto contabile allegato;

Ritenuto che, in considerazione di tutto quanto sopra rappresentato, sussistano i presupposti per procedere al rilascio alla Ditta DELLEPIANE SERGIO & C. S.N.C. dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013, per i comparti emissioni in atmosfera ed acustica, per l'attività svolta presso l'insediamento sito a Genova, in Via Santuario N.S. Guardia 64r, con le prescrizioni riportate in Allegato 1;

DISPONE

per quanto in premessa specificato e fatti salvi i diritti di terzi, di:

- A) rilasciare alla Ditta DELLEPIANE SERGIO & C. S.N.C. l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59/2013, per i comparti emissioni in atmosfera ed acustica, per l'attività svolta presso l'insediamento sito a Genova in Via Santuario N.S. Guardia 64r;
- B) autorizzare alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il suddetto insediamento, rappresentato nella planimetria in Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- C) assoggettare il suddetto insediamento, relativamente al comparto emissioni in atmosfera, al rispetto delle prescrizioni contenute in Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- D) prendere atto che l'attività di cui alla lettera A) è provvista di Nulla Osta Acustico, contenente prescrizioni, in Allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- E) prendere atto del parere favorevole sotto il profilo ambientale ed urbanistico-edilizio del Comune di Genova, in Allegato 3, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- F) inviare il presente atto ai Servizi finanziari per l'apposizione del visto contabile;

INVIA

copia del presente atto al S.U.A.P. del Comune di Genova per la successiva trasmissione a:

- DELLEPIANE SERGIO & C. S.N.C.;
- Comune di Genova;
- ATS Liguria (ex Asl 3);
- ARPAL.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di quindici (15) anni, dalla data di approvazione del presente atto da parte del S.U.A.P. di competenza, e dovrà esserne richiesto il rinnovo sei (6) mesi prima della scadenza ai sensi degli artt. 3 e 5 del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013.

Il rinnovo o la revisione delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione potranno essere richiesti dalla Città Metropolitana prima della scadenza nei casi previsti di cui all'art. 5, comma 5, lettere a) e b) del D.P.R. 59/2013.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale non esime dall'obbligo di ottenere ogni altra autorizzazione o provvedimento comunque denominato previsto dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto, non sostituito dalla medesima.

Il presente atto verrà pubblicato all'albo pretorio online per la durata di 15 giorni.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto medesimo.

Il presente atto è adottato a seguito di un procedimento durato 77 giorni dalla data di ricezione dell'istanza di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale del 27.07.2026, tenuto conto di 17 giorni di sospensione del procedimento (dal 24.08.2026 al 10.09.2026).

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale**